

**REGIONE
TOSCANA**



**METODO STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE
PERCENTUALI DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI
URBANI**

Allegato 1

Febbraio 2014

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
RIFIUTI URBANI.....	3
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD).....	3
MATERIALE DERIVANTE DA SPAZZAMENTO.....	4
ABITANTI RESIDENTI.....	4
ABITANTI EQUIVALENTI.....	4
ABITANTI EFFETTIVI.....	4
METODO STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA...5	5
PERIODO DI RIFERIMENTO.....	5
QUANTITATIVI DI MATERIALE VALIDI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	5
FLUSSI DI RIFIUTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	5
EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	6
INCENTIVI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA FONTE	7
INCENTIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI DA C&D	8
DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE PRO CAPITE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.....8	8
PROCEDURE E MODALITA' DI CERTIFICAZIONE.....9	9
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI.....	9
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI.....	9
RICHIESTE DI INTEGRAZIONI.....	9
COMUNI INADEMPIENTI	9
COMUNI RITARDATARI	10
VERIFICHE.....	10

PREMESSA

Ai fini delle attività di accertamento delle percentuali di Raccolta Differenziata raggiunte dai comuni toscani, finalizzate alla certificazione degli obiettivi definiti dal D.Lgs. 152/06 in conformità con le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 15, 30 bis e 30 quinquies della L.R. 25/98 e in assenza di specifiche norme dello Stato viene adottato il seguente metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO.

Tale metodo è stato predisposto dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali congiuntamente con l'Agenzia Regionale Recupero Risorse.

DEFINIZIONI

Ai fini di certificazione dell'efficienza delle Raccolte Differenziate si assumono le seguenti definizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modifiche:

Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Raccolta Differenziata (RD)

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/06 per raccolta differenziata si intende "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico".

La RD si intende riferita esclusivamente ai sistemi di raccolta alla fonte di frazioni o flussi

merceologici di RU che possono essere finalizzati al riciclaggio come definito all'articolo 183, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 152/06.

Le raccolte differenziate possono essere effettuate direttamente dal gestore dei servizi di Igiene Urbana nelle forme consentite dal D.Lgs. 267/00 (T.U.E.L.).

Nel caso in cui il servizio sia gestito da ditte convenzionate, sono condizioni necessarie ai fini della validazione della raccolta:

- presenza di convenzione siglata in cui si specifica che il servizio viene effettuato per conto del gestore;
- documentazione contabile dalla quale risultino i quantitativi effettivamente raccolti e la provenienza;
- le frazioni raccolte devono derivare da superfici soggette a tassa sui rifiuti e dalle aree di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 184 comma 2 D. Lgs. 152/06.

Materiale derivante da spazzamento

Materiale derivante dalla attività di spazzamento delle strade come definito all'articolo 183, comma 1, lettera oo) del D.Lgs. 152/06.

Abitanti Residenti

Sono da intendersi gli abitanti con dimora abituale nel comune come da riscontro anagrafico.

Gli abitanti residenti che saranno utilizzati per il calcolo della produzione pro capite, nonché per la determinazione degli abitanti effettivi come più sotto definiti, sono gli abitanti ufficiali al 31/12 di ogni anno messi a disposizione annualmente dall'ISTAT.

Abitanti equivalenti

Sono utilizzati per il calcolo della raccolta differenziata relativa a sfalci e potature e si ottengono dividendo il quantitativo totale di RU prodotti nel comune per la produzione media regionale pro capite di RU totali nell'anno solare di riferimento.

Abitanti effettivi

Sono da intendersi come la somma degli abitanti residenti più quelli derivanti dal numero di presenze turistiche su base annua.

METODO STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Periodo di riferimento

Ai fini della acquisizione dei dati necessari alla definizione delle percentuali di RD effettivamente raggiunta il periodo di riferimento sarà quello dell'anno solare precedente all'anno della dichiarazione dei dati.

Quantitativi di materiale validi ai fini della certificazione

Verranno conteggiati i quantitativi raccolti separatamente senza escludere da questi gli scarti ed i sovralli residui da operazioni di valorizzazione e recupero delle materie, ad eccezione dei casi specificati nella sezione "Flussi di rifiuti esclusi dal conteggio delle raccolte differenziate".

Raccolta Differenziata di rifiuti urbani pericolosi

Le raccolte differenziate di rifiuti urbani pericolosi (come farmaci scaduti, pile esauste e batterie, neon, tubi catodici, contenitori T e/o F, ecc.) verranno ricomprese nel calcolo delle percentuali di raccolta differenziata in considerazione della loro finalità ambientale.

Flussi di rifiuti esclusi dal conteggio delle raccolte differenziate

- i rifiuti compresi nelle classi o categorie CER diverse dalla 20 e dalla 15 01, ad eccezione dei rifiuti appartenenti alle categorie 13 02 e 16 06 (limitatamente ai quantitativi conferiti ai rispettivi consorzi), e alle sottocategorie CER 08 03 18, CER 16 01 03, CER 16 01 07*, CER 16 05 04*, CER 16 05 05, CER 16 02 16;
- la frazione di rifiuti ingombranti che non viene effettivamente avviata al recupero di materia e/o riutilizzo;
- la frazione percentuale di scarti e sovralli residui da operazioni di valorizzazione delle raccolte multimateriale, (compresa la raccolta definita nel punto 3.2.2 della DCRT 88/98), eccedente il 15% del totale raccolto;
- la frazione organica intercettata attraverso "composter", che viene configurata nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come forma di riduzione a monte dei RU;
- le frazioni di rifiuto destinate al recupero energetico seppure raccolte in forma differenziata;
- le frazioni di rifiuti derivate dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e avviate a recupero (CDR, FOS, ecc.);
- le frazioni merceologiche omogenee la cui raccolta non viene effettuata direttamente dal gestore dei servizi di RU e RD (Comune, Azienda Speciale, Consortile, S.p.A., ecc.) o da ditta convenzionata con il gestore stesso;

- i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e i rifiuti speciali non assimilati, compresi quelli raccolti con servizi a pagamento effettuati per utenze specifiche ;
- i rifiuti inerti da costruzione e demolizione anche derivati da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico in quanto classificati dalla normativa vigente come rifiuti speciali (CER 17 00 00) (fatta eccezione per l'incentivo alla gestione dei rifiuti inerti da C&D);
- i rifiuti urbani provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti provenienti da operazioni di pulizia delle fognature e delle fosse settiche. Gli stessi non saranno conteggiati nemmeno ai fini della produzione rifiuti;
- la quota di sfalci e potature eccedente i 100 kg/anno per abitante equivalente;
- i resti di alghe, posidonie o qualunque altro materiale di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili. Gli stessi non saranno conteggiati nemmeno ai fini della produzione rifiuti.

Efficienza della Raccolta Differenziata

Rapporto tra la quantità complessiva dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, e destinati al recupero di materia secondo quanto stabilito nel presente metodo, e la quantità dei rifiuti urbani totali, al netto dell'eventuale frazione di metalli da selezione dei RU indifferenziati avviati a recupero di materia, sottratto un quantitativo quale quota media standard di spazzamento.

$$EfficienzaRD\% = \frac{\sum RD}{(RU - M) * (100\% - S)} * 100 + IC + II$$

dove

\sum_{RD}	= Somma in peso di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata
RU	= Totale Rifiuti Urbani: Somma di tutte le frazioni di RD e RU indifferenziati
S	= quota % di spazzamento pari all'8% per i comuni con popolazione maggiore o uguale a 40.000 unità e al 6% per tutti gli altri comuni
M	= quantitativo di metalli provenienti dalla selezione dei RU indifferenziati e avviati a recupero di materia
IC	= incentivo per il compostaggio domestico
II	= incentivo per la gestione dei rifiuti inerti

Incentivi alla riduzione dei Rifiuti Urbani alla fonte

Le pratiche di autocompostaggio sono una modalità di riduzione alla fonte dei rifiuti come stabilito nella DCRT 88/98. Tuttavia, nell'ambito delle misure di promozione e di incentivazione della riduzione dei rifiuti, ai fini della determinazione del contributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, verrà riconosciuta in aggiunta alla percentuale di efficienza di RD attestata una quota fissa secondo lo schema seguente che gradua l'impegno dei comuni.

N° di abitanti del Comune serviti rispetto alla popolazione residente	% minima di controlli sul totale dei composte distribuiti	Incentivo
0,7% dei residenti \leq N° \leq 1,5% dei residenti	25%	0,40 %
1,5% dei residenti $<$ N° \leq 3% dei residenti	25%	0,75 %
3% dei residenti $<$ N° \leq 6% dei residenti	25%	1,20 %
6% dei residenti $<$ N° \leq 10% dei residenti	25%	1,70 %
10% dei residenti $<$ N° \leq 15% dei residenti	25%	2,30 %
N° $>$ 15% dei residenti	25%	3,00 %

Avranno diritto all'incentivo i Comuni che avranno adottato questa iniziativa. L'incentivo potrà essere riconosciuto solo a fronte della comprovazione dell'effettivo monitoraggio periodico riguardo al reale utilizzo dei composte da parte degli utenti.

Il monitoraggio deve interessare almeno la percentuale dei composte distribuiti indicata nella precedente tabella e deve essere svolto nell'anno solare per il quale viene effettuata la certificazione.

Il numero di abitanti aderenti al compostaggio domestico viene calcolato assumendo un numero medio di abitanti per composte pari a 3.

Nel caso in cui il monitoraggio sia stato effettuato in misura inferiore al 25% dei composte presenti sul territorio, il numero di composte totali considerati ai fini dell'incentivo sarà calcolato in maniera proporzionale alla percentuale di composte effettivamente monitorati.

La documentazione comprovante l'effettuazione del monitoraggio deve contenere le informazioni minime riportate in Allegato.

L'obbligo dell'apposizione della firma da parte degli utilizzatori oggetto di visita dovrà essere rispettato a partire dalla certificazione 2011 riferita all'anno solare 01/01/2010 – 31/12/2010.

Fermo restando quanto stabilito, dell'incentivo beneficeranno gli ATO nel cui territorio siano state avviate tali pratiche di autocompostaggio. In tal caso, la quota fissa sarà calcolata, secondo lo schema di cui sopra, in riferimento al totale degli abitanti serviti all'interno dell'ATO e verrà aggiunta alla percentuale di efficienza di RD a favore dell'ATO nel suo insieme.

Incentivi alla gestione dei rifiuti inerti da C&D

Sebbene i rifiuti inerti, essendo rifiuti speciali, siano esclusi dal conteggio delle raccolte differenziate, poiché esiste un interesse pubblico alla loro corretta gestione, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica viene riconosciuto un incentivo da aggiungere all'efficienza delle RD per i comuni che abbiano attivato le seguenti azioni atte all'intercettazione dei rifiuti inerti provenienti da utenze domestiche, in modo da prevenirne l'abbandono o il conferimento improprio al circuito di raccolta dei rifiuti urbani:

- attivazione di un servizio di raccolta dei rifiuti inerti dedicato almeno a quelli classificati con CER 170107 e 170904 provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione sia presso i centri di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dal DM 8/04/2008, sia presso stazioni ecologiche autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- i quantitativi raccolti devono essere registrati su un documento cartaceo e/o informatico in cui siano specificati nome e cognome, indirizzo e comune di residenza del soggetto conferente; tali informazioni devono essere rese accessibili per eventuali controlli; il rifiuto raccolto deve essere avviato preferibilmente a recupero presso impianti autorizzati.

Per l'attivazione di quanto sopra previsto viene riconosciuto ai comuni un incentivo pari all'1%.

DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE PRO CAPITE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Viene effettuata in fase di certificazione della raccolta differenziata sul numero di abitanti effettivi calcolati in base al dato sulle presenze turistiche certificato e fornito dal Settore Statistico Regionale per l'anno di riferimento.

Ai sensi del D.Lgs. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L 400/88), in considerazione del segreto statistico, il dato sulla presenza turistica per ogni comune con meno di tre strutture ricettive verrà aggregato ad un altro comune con simili caratteristiche e verrà poi rideterminato per i singoli comuni in proporzione al numero delle strutture ricettive.

PROCEDURE E MODALITA' DI CERTIFICAZIONE

Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani sono i Comuni.

Modalità di trasmissione dei dati

A partire dalla certificazione delle raccolte differenziate 2014 su anno di produzione 2013, i Comuni dovranno trasmettere i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani utilizzando l'applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) accessibile dalla home page del sito internet <http://weborso.arpalombardia.it/default.asp>, (oppure digitando direttamente l'indirizzo <http://weborso.arpalombardia.it/default.asp?r=09>).

I Comuni accedono al sistema utilizzando l'apposita password di accesso fornita dall'amministratore regionale del sistema, ossia A.R.R.R. S.p.A.

I dati trasmessi saranno considerati definitivi una volta effettuata la chiusura della scheda del singolo Comune tramite l'immissione della c.d. "password del Sindaco" nella sezione specifica "Chiudi la scheda" dell'applicativo web O.R.So.

I Comuni dovranno comunicare ad A.R.R.R. S.p.A. eventuali variazioni degli indirizzi email dei tecnici comunali di riferimento e della PEC alla quale verranno inviate le password di accesso e del Sindaco.

Termini di chiusura della scheda del Comune

Il termine di chiusura della scheda del Comune, al fine della trasmissione dei dati, è fissato al 01/03 di ogni anno.

Richieste di integrazioni

Eventuale documentazione aggiuntiva ai fini della certificazione dovrà essere fornita ad A.R.R.R.

Al fine dell'istruttoria dei dati A.R.R.R. si riserva di chiedere integrazioni a giustificazione dei dati forniti.

Comuni inadempienti

Il Comune è considerato inadempiente in caso di omessa trasmissione dei dati o di trasmissione oltre il termine previsto dal comma 2bis dell'art. 30 della L.R. 25/98. Il Comune inadempiente è soggetto alle sanzioni previste dallo stesso comma 2bis.

I dati eventualmente trasmessi verranno verificati e valutati ai soli fini della certificazione

dell'efficienza delle RD dell'ATO e a fini statistici.

Ai fini della sola certificazione dei livelli di efficienza delle RD raggiunti dall'ATO, nel caso di mancata chiusura della scheda, sarà preso a riferimento l'ultimo dato ufficialmente comunicato dall'Ente Locale.

Comuni ritardatari

Il Comune è considerato ritardatario in caso di trasmissione tardiva e comunque entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 30 della L.R. 25/98. Il Comune ritardatario è soggetto alle sanzioni previste dallo stesso comma 2.

Verifiche

Ai fini dell'accertamento definitivo dei dati trasmessi dai Comuni, la Regione Toscana avvalendosi di A.R.R.R. S.p.A. potrà effettuare verifiche sulla base di un campione casuale statisticamente rappresentativo non superiore al 10% dei Comuni.

I Comuni sono tenuti a raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante l'avvio ad effettivo recupero dei materiali raccolti (bolle, fatture, pesature od altra documentazione giustificativa), nonché a fornirla in copia conforme all'originale dietro motivata richiesta da parte degli organi competenti della Regione.

